


# **GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI TORINO 03.02.2020**

## **Ritenute Irpef negli Appalti**

## RITENUTE IN APPALTI E SUBAPPALTI

### Adempimenti per appaltatori (sub) e committenti

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 19 dicembre 2019 n. 157** che ha convertito, con modificazioni, il **D.L. n. 124 (c.d. Decreto Fiscale)** il quale, **all'art. 4**, contiene importanti novità relative ai versamenti IRPEF negli appalti endo-aziendali.



Di seguito si esaminano alcuni degli adempimenti principali previsti dalla disposizione normativa

## **RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI - Presupposti di obbligatorietà**

*Dal prossimo 17 febbraio 2020, scatta l'obbligo per i nuovi adempimenti, per appaltatori, subappaltatori, affidatari e committenti, previsti dal nuovo articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997. L'obbligo, nasce dalla necessità di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera, soprattutto negli appalti "labour intensive", dove la manodopera risulta essere in prevalenza rispetto alle attrezzature ed ai mezzi a disposizione dell'appaltatore.*

### PRESUPOSTI DI OBBLIGATORIETA'

COMMITTENTE	CONTRATTO	ATTIVITA'	VALORE ANNUO *	CARATTERISTICHE *	DECORRENZA
Tutti i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/1973 (sostituti d'imposta), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato Italiano.	Appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati	La realizzazione di opere o di servizi; <i>(esempi: pulizia, manutenzione, facchinaggio, portierato, logistica etc)</i>	Importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro (non frazionabile), su più contratti di appalto per lo stesso committente, riguardanti lo stesso anno.	Effettuato presso la sede dell'attività del committente.  Prevalenza dell'utilizzo di manodopera (>50% sul costo complessivo).  Utilizzo dei beni strumentali del committente o ad esso riconducibili.	L'obbligo insorge con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di <b>gennaio 2020</b> , anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento <b>antecedente</b> al 1° gennaio 2020.

\* **Congiuntamente**

## RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI – Cause di esclusione

### Appalti esclusi

Tale obbligo non trova applicazione qualora le imprese (sub)appaltatrici/affidatarie comunichino al committente, allegando relativa certificazione (messa a disposizione dall'A.E. e valida 4 (quattro mesi) dalla data del rilascio), la sussistenza dei seguenti requisiti all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

essere in attività da **almeno 3 anni**, essere **in regola con gli obblighi dichiarativi** e aver eseguito, nel triennio precedente, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo **≥ 10% dell'ammontare dei ricavi/compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime

Assenza di iscrizioni a ruolo e/o accertamenti esecutivi e/o avvisi di addebito affidati all'Agente della riscossione relativi ad IRES, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per **importi > € 50.000** per i quali siano **ancora** dovuti pagamenti (termini di pagamento già scaduti) e per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione, ad eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza


## RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI

Si attende inoltre un eventuale **provvedimento** del Direttore dell'Agencia delle Entrate mediante il quale possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica delle informazioni da comunicare al committente (elenco dei nominativi dei lavoratori e dettaglio delle ore prestate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute effettuate) che consentano una semplificazione per il riscontro dei dati da parte del committente.

## RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI – Adempimenti per appaltatori(sub) e committenti

L'impresa appaltatrice deve versare le ritenute fiscali dei lavoratori impiegati nell'appalto, divise per committente. A tal fine va utilizzato il codice identificativo "09" denominato "Committente".

Queste le modalità di compilazione dei campi della sezione "Contribuente" del modello "F24":




**INSERIRE DATI IMPRESA APPALTANTE O SUB**



**INSERIRE CODICE FISCALE DEL COMMITTENTE  
 e  
 CODICE IDENTIFICATIVO 09 "Committente"**

## **RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI – Adempimenti per appaltatori(sub) e committenti**

### **Documentazione**

**Il committente** è tenuto a chiedere all'impresa appaltatrice (e sub- appaltatrice) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'appalto.  
(art.4 comma 1)

**L'impresa appaltatrice** e, in caso di sub-appaltatore all'appaltatore, deve fornire al committente, **entro i 5 giorni lavorativi** successivi alla scadenza dei versamenti:

- **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- **un elenco nominativo** di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'appalto, con i seguenti dati:
  - a) *Il codice fiscale dei lavoratori;*
  - b) *Le ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore impiegato;*
  - c) *Ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori;*
  - d) *Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.*

*(art.4 comma 2)*



**Risoluzione n. 108/E del 23.12.2019 – Indicazioni**

- a) *la quantificazione dei versamenti distinta per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente nell'ambito della specifica opera o servizio nonché della relativa ritenuta operata), va effettuata dall'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria “sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)”;*
- b) *la previsione normativa trova applicazione “con riferimento alle ritenute operate dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.*

**Risoluzione n. 109/E del 24.12.2019 – Indicazioni**

- a) è stato istituito il **codice "09" (denominato "Committente")** per consentire alle imprese esecutrici di effettuare i versamenti nel mod. F24 indicando il committente a cui si riferiscono;
- b) è stato chiarito che per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno **stesso committente** il versamento in F24 avviene cumulativamente;
- c) sono state riportate le modalità di compilazione dei campi della sezione "Contribuente" del mod. F24, come di seguito:
- nel campo "codice fiscale" va indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria tenuta al versamento;
  - nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", è indicato il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo "09" da riportare nel campo "codice identificativo";
  - è stato precisato che i mod. F24 compilati come sopra sono consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente tramite il "**cassetto fiscale**".

## **RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI – Adempimenti per appaltatori(sub) e committenti**

### **L'operazione di verifica**

Il committente per verificare la congruità tra il modello F24 e i dati forniti dall'appaltatore, affidatario o l'impresa subappaltatrice, anche se in modo formale, è tenuto a richiedere agli stessi, oltre al **mod. F24** con le ritenute fiscali pagate ai lavoratori impiegati direttamente nell'appalto, anche **la documentazione relativa ai lavoratori impiegati direttamente** nell'appalto (nominativi lavoratori, ore, retribuzione, ritenute versate).

## **RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI – Adempimenti per appaltatori(sub) e committenti**

**Il committente** dovrà **sospendere il pagamento** dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice, affidataria o l'impresa subappaltatrice qualora:

- non abbiano trasmesso le **deleghe di pagamento**;
- non abbiano trasmesso le **informazioni relative ai lavoratori** impiegati nell'appalto.

La sospensione può raggiungere sino a concorrenza il **20% del valore complessivo** dell'opera o del servizio ovvero per **un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

In caso di mancato pagamento delle ritenute fiscali, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni prescritte, il committente **dovrà dare comunicazione all'Agenzia delle entrate** competente, **entro 90 giorni**.

*In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato **eseguito il versamento delle ritenute**, tramite l'istituto del ravvedimento operoso, almeno fino a quando non vi sia stato emesso l'avviso di accertamento. (art.4 comma 3)*

## RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI – Sanzioni

La nuova configurazione del D.L. 124/2019 non ha previsto una vera responsabilità solidale diretta del committente **per le ritenute fiscali** eventualmente non versate dall'appaltatore, (sub), ecc, ma per lo stesso committente ha previsto **l'obbligo del pagamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice** per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, qualora non adempia agli obblighi previsti (*art.4 comma 4*).

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Ade, il committente resta responsabile e potrebbe subire le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- **sanzione del 20% dell'ammontare non trattenuto:** in caso di **mancata esecuzione delle ritenute** (*art.14 d.lgs 471/1997*);
- **sanzione del 30%:** nell'ipotesi di **omesso o ritardato versamento delle ritenute** (*art.13 comma1, d.lgs 471/1997*);
- **sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500:** nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata(*art.15 d.lgs 471/1997*).

*Da stabilire la natura della sanzione prevista per il committente: se di natura tributaria si potrebbe valutare l'istituto del ravvedimento operoso. Ancora in attesa di chiarimenti..!*

*Non sono previste sanzioni per il committente per ommessa/errata certificazione delle ritenute od ommessa/errata presentazione della Dich.770, in quanto trattasi di obblighi che permangono al sostituto.*

## **RITENUTE IN APPALTI E SUBAPPALTI – compensazioni**

*Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il D.L. n.124/2019 dispone che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici **non possono avvalersi dell'istituto della compensazione** quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a: contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.*

## **RITENUTE IN APPALTI/SUBAPPALTI**

### **Conclusioni**

In conclusione: occorre attendere chiarimenti più esaustivi da parte della Agenzia delle Entrate, auspicando che avvengano con celerità, considerando che i primi adempimenti partiranno già dal 17 febbraio 2020.

Ad ogni modo è chiaro che tali novità avranno un impatto importante per le nostre aziende sul piano organizzativo e non solo, implementando ancora una volta gli adempimenti a carico delle stesse e di noi Consulenti del Lavoro. A tal proposito è auspicabile che le case software si adeguino il prima possibile a tali nuovi adempimenti e già dalle elaborazioni di gennaio 2020, per permettere così ai nostri Studi di gestire al meglio le novità previste dall'articolo 4, implementando i programmi, in modo tale da poter estrapolare i dati necessari per la compilazione separata dei modelli F.24, per la preparazione dei prospetti delle ore, la distinzione dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni dipendente impiegato negli appalti e le ritenute applicate. Un altro fatto non meno importante sarà la complessità nella gestione della dichiarazione 770 del prossimo anno e delle CU.

*Grazie per l'attenzione !!*